



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 13/09/2001

COMUNE DI CONVERSANO (Bari) Decreto 15 giugno 2001, n. 541

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DI AREA

omissis

DECRETA

Articolo 1

Le indennità provvisorie di esproprio relative al terreno e ai manufatti occupati così come in premessa descritto per la acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi - PIP anonario, in particolare i terreni meglio specificati negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono determinate ai sensi dell'art.5 bis della citata legge n°359/1992, così come appresso in sintesi riportato, per complessive £.563.723.602 (cinquecentosessantatremilioni settecentoventitremila seicentodue), pari a euro 291.138,95, al netto della riduzione del 40% di cui al primo comma del medesimo art.5 bis e al lordo delle ritenute fiscali di cui all'art.11 commi 5° e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n°413, ove operanti:

Di Maggio Pasquale - foglio 29 particelle 613 di mq.132 e 615 di mq.72 - indennità £.3.375.900

Ente per l'irrigazione - foglio 29 particelle 584 di mq.162, 587 di mq.47 e 590 di mq.56 - indennità £.6.033.000

Innamorato srl - foglio 40 particelle 1052 di mq.1.756, 1053 di mq.1.358 e 1054 di mq.38 - indennità £.51.026.400

Magistà Giovanni - foglio 40 particelle 1046 di mq.93, 179 di mq.525, 1048 di mq.1.537, 1047 di mq.128 e 1049 di mq.23 - indennità £.54.021.848

Mascialino Anna Maria, Innamorato Maria Grazia e Innamorato Maria Teresa - foglio 40 particelle 1037 di mq.85, 1038 di mq.4.791, 1039 di mq.213, 1040 di mq.226, 1041 di mq.2.721, 1042 di mq.1.091, 1043 di mq.568, 1044 di mq.1.220 e 1045 di mq.1.158 - indennità £.171.764.100

Norbarredil - foglio 29 particelle 583 di mq.3.720, 585 di mq.295, 586 di mq.1.171, 588 di mq.88, 589 di mq.1.602, 591 di mq.102, 646 di mq.42 e 647 di mq.47 - indennità £.149.993.136

Totaro Antonia - foglio 40 particelle 1072 di mq.266, 1073 di mq.1.012, 1059 di mq.81, 1060 di mq.1.730 e 1061 di mq.1.909 - indennità £.70.199.138

Totaro Maria Marta - foglio 40 particelle 1056 di mq.1.718, 1057 di mq.673, 1058 di mq.74 e 1050 di mq.1.656 - indennità £.57.310.080.

Articolo 2

Qualora intendano accettare dette indennità, le ditte catastali aventi diritto dovranno darne comunicazione scritta anche ai fini della cessione volontaria dell'immobile da espropriare, entro il termine di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3

In caso di accettazione espressa, le ditte hanno diritto, in attesa del provvedimento di determinazione definitiva dell'indennità, al pagamento dell'80% (ottanta per cento) dell'indennità come provvisoriamente determinata al precedente articolo 1), e senza la riduzione già applicata del 40% come per legge, dietro presentazione di dichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge, impegnandosi a sottoscrivere gli atti concordato a cui faranno seguito i decreti di espropriazione ovvero le cessioni volontarie degli immobili e dei manufatti occupati e che gli stessi sono nella piena e libera proprietà delle ditte medesime. In tal caso, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n° 359, non si applica la riduzione del quaranta per cento, di cui all'ultimo capoverso del primo comma.

Articolo 4

Alle ditte catastali aventi diritto spetta, ai sensi dell'art.20 della legge n°865/1971, l'indennità di occupazione che sarà determinata, in sede di liquidazione dell'indennità complessiva e definitiva, nella misura (criterio sussidiario) degli interessi legali al tasso corrente.

Articolo 5

Le ditte catastali dovranno ottemperare a quanto sopra entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento del presente decreto, fornendo il codice fiscale nonché il relativo domicilio fiscale di ogni intestatario. Inoltre, dovranno essere forniti i dati relativi alla attività svolta dall'intestatario e - se coniugato - alla natura del rapporto patrimoniale tra coniugi (comunione o separazione legale dei beni). Da ultimo le ditte catastali dovranno produrre una copia fotostatica del titolo di provenienza (compravendita, donazione, testamento, dichiarazione di successione, ecc.).

Articolo 6

In caso di silenzio, l'indennità determinata ai sensi dell'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 5 bis della legge n°359/92 si intenderà rifiutata e - dopo la sua quantificazione definitiva - sarà depositata presso la Tesoreria provinciale dello Stato così come indicato dal più volte citato art.5 bis, mentre la pratica espropriativa seguirà il suo corso secondo le disposizioni di legge.

Articolo 7

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale regionale (BURP) della regione Puglia (artt. 24 e seguenti della citata legge n° 2359/1865 e legge n° 340/2000) e verrà notificato agli intestatari secondo le norme previste per gli atti processuali civili (art. 11, commi 3° e 4° della citata legge n° 865/1971).

L'Ufficio Espropriazioni Il Responsabile dell'Area
Dottor Vito Prigigallo Geom. Oronzo Ingrassia
